



Lâ??opera di personalizzazione che il Giudice deve compiere

Descrizione

La Corte di Cassazione indica come necessaria la valutazione operata dal Giudice, in ordine al caso concreto, volta a rappresentare ogni peculiarit della vicenda. Importante della riare la accome per la quale sussistono due tipi di conseguenze dalle lesioni di carattere biologico: i risvolti dinamico relazionali (o esistenziali) ordinari risarciti presuntivamente, stante la gravit del danno biologico, mediante la??importo standard compreso nel valore del punto della tabella di Milano (ed in futuro, con la TUN,mediante applicazione della??art. 138 C.d.A. e gli ulteriori aspetti peculiari, specificamente allegati e provati dal danneggiato. Il medico legale quindi dovr essere chiamato a analizzare i due differenti aspetti, dandone compiuta motivazione nella propria valutazione.

La sentenza impugnata escludeva che â?? in mancanza di circostanze specifiche, che evidenziassero conseguenze piÃ1 gravi di quelle ordinariamente riscontrabili in presenza di un danno comportante i postumi di invaliditA permanente accertati a?? potesse applicarsi la cd. personalizzazione in aumento (rispetto al valore standard già incluso nel valore a punto indicato nella Tabella di Mllano). La Corte di Cassazione (sentenza del 3 ottobre 2025 n.26670) ritiene che la stessa si Ã" così uniformata al proprio â??orientamento secondo il quale: â??in presenza di una lesione della salute, potranno aversi le â??conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppiâ? , ovvero, conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invaliditA e conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili� (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 27 marzo 2018, n. 7513, Rv. 648303-01). Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, costituiscono un danno non patrimoniale, resta inteso che la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione della??esistenza della??invaliditA, laddove a??la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dellâ??effettivo (e maggior) pregiudizio soffertoâ??. In questo quadro, pertanto, la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attivitÃ, in consequenza dâ??una lesione della salute, non esce dallâ??alternativa: o Ã" una consequenza normale del danno (cioÃ" indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione



identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico; ovvero Ã" una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico, attraverso la sua â??personalizzazioneâ?• (cfr. sempre Cass. Sez. 3, ord. n. 7513 del 2018, cit.). Ne deriva, pertanto, che lâ??operazione di â??personalizzazioneâ?• impone al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze â??ordinarieâ?• già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari (così Cass. Sez. 3, sent. 21 settembre 2017, n. 21939, Rv. 645503-01), e ciò in quanto le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo lâ??id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 7513 del 2018, cit.)â??.

Ciò posto, la sentenza impugnata ha dato conto del fatto che, rispetto alla liquidazione del danno alla persona secondo il sistema tabellare, il primo giudice aveva attribuito al danneggiato un ulteriore importo di Euro 10.255,04, per ristorare â?? la perturbazione esistenziale legata alle sofferenze e disagi nelle attività dinamico-relazionali patite dal danneggiatoâ??, ma anche per â?? il pregiudizio allâ?? integrità fisiognomicaâ??, oltre che â?? il danno da lesione della â?? cenestesi lavorativaâ??. Pervenendo a tali conclusioni, la sentenza impugnata non si è, dunque, discostata da quanto predicato dalla Corte di Cassazione.

Il Collegio inoltre precisa che: quanto al â??danno fisiognomicoâ?• (o meglio, estetico), la sentenza impugnata ha dato seguito al principio secondo cui â??la lesione dellâ??integritÃ fisionomica costituisce una componente, o aspetto, del danno biologicoâ?, sicché di essa â??il giudice deve tenere conto nella liquidazione di questâ??ultimoâ?, nel quale va ricompreso, ciÃ2 che, perÃ2, non esclude che il giudice, â??avendo correttamente inquadrato la natura del danno in esame, possaâ?• -ma non necessariamente â??debbaâ?• â?? â??procedere ad una liquidazione a parte, al fine di meglio adeguare là??ammontare del risarcimento alla effettiva entit del pregiudizio� (così già Cass. Sez. 3, sent. 15 novembre 1999, n. 12622, Rv. 531116-01; in senso analogo pure Cass. Sez. 3, sent. 27 marzo 2007, n. 7492, Rv. 596961-01). Non censurabile, infine, Ã" anche la decisione di â??affidareâ?• a tale somma aggiuntiva pure il ristoro del danno da cenestesi lavorativa. Difatti, secondo questa Corte, mentre il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacitA lavorativa specifica, a??richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della personaâ?•, quello â??da lesione della â??cenestesi lavorativaâ?•, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dellâ??attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunitÃ, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica della??essenza della??individuoa?•, sicché tale tipologia di danno, â??configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invaliditÃ, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun puntoâ? (Cass. Sez. 3, ord. 12 giugno 2023, n. 16628, Rv. 668169-01). Ad una funzione analoga a quella svolta dallà??appesantimento del punto risponde, nel caso di specie, la liquidazione della suddetta



somma in via equitativa, senza, quindi, che possa dirsi che il danno da cenestesi lavorativa sia rimasto privo di autonomo ristoroâ??.

Categoria

1. Legal

Data di creazione 21 Ott 2025